

STORIE DI PREGIUDIZI E DI CONQUISTE. LE DISABILITÀ NEL DIRITTO*

Ileana Del Bagno**

SOMMARIO: 1.- Norme di oggi e vocaboli di ieri; 2.- Diversità e discriminazione; 3.- Disabilità e utilizzazione.

1.- Norme di oggi e vocaboli di ieri.

Con la legge n. 227 del 22 dicembre 2021, il Governo italiano ha ricevuto la delega a disporre la revisione e il riordino della normativa vigente nella complessa materia delle disabilità, con precipua attenzione agli aspetti istituzionali e a quelli più strettamente personali¹. Nei provvedimenti emanati di seguito, al potenziamento allargato dell'accessibilità, sulla base dell'«uguaglianza con gli altri» e con riguardo ai servizi pubblici, all'ambiente, all'informazione e alla comunicazione², ma pure allo sport e al turismo³, si sono aggiunte alle altre importanti novità introdotte dal d.lgs. n. 62 del 3 maggio 2024. Tra i punti di forza di quest'ultimo appare doveroso segnalare due elementi particolarmente significativi, indirizzati a colmare un più datato ritardo italiano: uno di ordine culturale, attinente al codice linguistico verbale, nell'auspicio di incidere in maniera decisa sulla mentalità sociale collettiva; l'altro di tipo organizzativo, riguardante l'agenda politico-istituzionale, con le buone intenzioni di pianificare la costruzione di una rete di servizi e sostegni utilizzabili da persone e famiglie sulla base del progetto di vita identificato a partire dall'art. 18 e ss. Nell'ottica della semplificazione del rapporto tra individuo ed interlocutori statali, si mira ad instaurare una più stretta e qualificata interazione tra pubblico-privato in funzione dell'esercizio indipendente e pieno delle libertà, dei diritti civili e sociali, della pari dignità.

Le disposizioni emanate nella scorsa primavera, intervenendo sul bagaglio lessicale corrente, si propongono di rimuovere definitivamente quelle parole di uso comune, che connotano situazioni

* Il testo riproduce, in una versione ampliata e con note, la relazione presentata al Convegno di Studi, *D. Lgs. 62/2024: dalla valutazione di base al progetto di vita*, svoltosi presso l'Università degli Studi di Salerno, Fisciano 21 febbraio 2025.

** Professore Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno nell'Università degli Studi di Salerno.

¹ Cfr. GU n. 309 del 30/12/2021. Una sintesi esplicativa è pubblicata sul portale del Ministero per le disabilità al link <https://disabilita.governo.it/it/attivita-svolte-e-in-programma/delega-al-governo-in-materia-di-disabilita/> (consultato il 5 gennaio 2025).

² Cfr. art. 2 e ss. del D.Lgs. 222 del 13 dicembre 2023 (GU n. 9 del 12/01/2024).

³ Val la pena ricordare che la L. 160 del 26 dicembre 2019, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022* (GU n. 304 del 30/12/2019 - Suppl. Ordinario n. 45), all'art. 1, co. 333, perseguendo un originale ed innovativo obiettivo di inclusione si è occupata di «favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport». A tal fine, in particolare, ha disposto di sostenere le attività del «progetto Filippide», destinate a soggetti con disabilità intellettiva e relazionale, prevedendo un contributo pari a 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2020-2022. Detto progetto, acquisito valore nazionale, è affiliato alla Fisdire e riconosciuto dal CIP. L'interesse ad assicurare un accesso significativo al mondo sportivo e ai campionati in calendario è confermato dal D.L. 71 del 31 maggio 2024, *Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca* (GU n. 126 del 31/05/2024). Altrettanto rilevante è che il Governo italiano abbia disposto il finanziamento di progetti indirizzati al turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità con il decreto del 1-8-2024 pubblicato sulla GU n. 243 del 16/10/2024. Cfr. al riguardo <https://www.governo.it/it/articolo/decreto-il-finanziamento-di-progetti-il-turismo-accessibile-e-inclusivo-le-persone-con> (consultato il 20 giugno 2025).

personali di *deficit*, e che possono sottintendere una carica offensiva. Mi riferisco a termini ricorrenti: quali minorazione, menomazione (anche nelle forme aggettivate) e soprattutto “handicap”⁴. Val la pena ricordare che *nomina sunt res* e che tale, presunta o reale, identificazione serve a descrivere l’essenza delle cose. Se, in generale, la prescrizione del legislatore è strutturata su una sequenza selezionata di termini giuridici che serve ad esprimere il rilievo della sottesa questione sociale regolata, i singoli lemmi impiegati rispecchiano un determinato momento storico e il relativo immaginario collettivo.

Guardando al passato, neanche troppo lontano, e soffermandosi sulla memoria storica, in un certo senso, come prima educazione all’inclusione, è agevole rilevare che anche la Costituzione italiana, all’art. 38 co. 3 («gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale»), abbia fatto serenamente uso di termini discriminanti, quali ‘inabili e minorati’. Benché da tempo dismessi per inadeguatezza, non c’è da stupirsi di quella scelta: la nostra Carta fu scritta accogliendo il lessico giuridico e comune proprio del suo tempo, e non poteva essere diversamente. Dall’indagine diacronica emerge infatti che nei primi anni ’70 del Novecento, proprio per bloccare il corso dei molto diffusi e crudi appellativi, tra cui “spastico”, “mongoloide”, “cerebroleso”⁵, ma pure i più sommarî e consueti “storpio”, “minorato”, “infelice”, “anormale”, “irregolare psichico”, “invalido”, in bilico tra pietà, disprezzo e indifferenza, venne mutuato dall’inglese il vocabolo omnicomprensivo di “handicap”.

Questo anglicismo, più vicino all’inverarsi del concetto e valore costituzionale di dignità umana, indicava una sostanziale evoluzione rispetto alla varietà degli stigmi segnalati, perché attinente soltanto alla situazione di svantaggio e non alla retrostante diversità fisica o psichica, congenita o acquisita che fosse. Con qualche attestazione rintracciabile nella stampa del 1876⁶, “handicap” è un termine che, dopo la risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1975, *Declaration on the Rights of Disabled Persons*, il legislatore nazionale ha recepito di buon grado⁷. Tale sforzo nomenclatorio, sintomatico di un auspicato cambio di paradigma e di visuale, certamente consona alla volontà di abbracciare il ‘modello sociale’, si rintraccia nella legge n. 517 del 4 agosto 1977 che per prima ha rivoluzionato il sistema educativo nazionale mirando a favorire l’integrazione scolastica⁸. Di «persone handicappate», tra assistenza e diritti, si occupa la legge n. 104 del 1992⁹;

⁴ Nello specifico cfr. l’art. 4 del D.Lgs. 62 del 03/05/2024.

⁵ Cfr. <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/meglio-handicappato-o-portatore-di-handicap-disabile-o-persona-con-disabilita-diversamente-abile-o-d/779> (consultazione del 20/02/2025).

⁶ Cfr. *Corriere della sera*, 16 maggio 1876, p. 2. Il termine ricorre pure nell’esposizione di Depretis nel corso della discussione sulla «Riforma della legge elettorale politica del 17 dicembre 1860» svoltasi presso la Camera dei Deputati, nella tornata del 17 marzo 1879, a proposito della concessione del «diritto elettorale alle classi minori e di minima istruzione». Il ministro degli Interni, in particolare, riferiva il pensiero di Stuart Mill, secondo cui quei voti dovevano essere pesati «come si usa negli *handicap*», ossia temperati «accordando maggior numero di voti a più intelligenti». Cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, sessione del 1878-79 - Documenti - Progetti di legge e relazioni*, 17/03/1879, 9.

⁷ In realtà si era interessato dei problemi educativi e scolastici degli «alunni handicappati» già il testo redatto dalla Commissione Falcucci e allegato alla C.M. n. 227 dell’8 agosto 1975.

⁸ *Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico* (GU, Serie Generale n. 224 del 18/08/1977). Risulta particolarmente significativo il confronto con il diverso tenore lessicale presente nella L. 118 del 30/03/1971, *Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili* (GU, Serie Generale n. 82 del 02/04/1971). Sul punto si rinvia a I. Del Bagno, *Da incapaci a disabili. Minorati sensoriali e cultura dei diritti*, Torino 2021, nt. 48, 167.

⁹ *Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* (GU, Serie Generale n. 39 del 17/02/1992, Suppl. Ordinario n. 30).

altresì, sondando in tutt'altro ambito, la legge del 16 aprile 2015, n. 47¹⁰, che introduce modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario del 1975 «in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità».

Che il termine “handicap” resti ancora un vocabolo dal valore fortemente connotante, che non ha perso attualità e che continua a circolare, anche per via indiretta, nel diritto italiano e nelle sue prassi operative, si evince agevolmente dai tanti riferimenti riportati o contenuti in pronunce recenti della Corte Costituzionale¹¹. Un'obsolescenza solo parziale. Anche il lemma inclusione è entrato sulla scena sociale e verbale di recente, venendo a svilire l'uso delle voci integrazione e inserimento, più idonee ad identificare un mondo precostituito in cui l'adattamento rimane una condizione unilaterale, che sottende un onere posto a carico del solo soggetto diverso¹².

2.- Diversità e discriminazione.

Questi passaggi, per quanto brevemente enunciati, consentono di porre in luce che il decreto legislativo n. 62/2024, con la sua decisa attenzione alla terminologia, esprime la necessità di determinare una pregnante e definitiva progressione dello statuto culturale della nostra comunità civile e del suo vocabolario storico: le sostituzioni lessicali prescritte all'art. 4 non hanno predisposto un'evoluzione meramente formale, ma rispondono all'intento di influire sul profondo delle consapevolezze dei consociati e sul *focus* dell'interesse verso un settore complesso. Si prescrive un allontanamento concettuale e terminologico dal polo dell'affezione e delle debolezze umane¹³, per concentrarlo sulla persona e sul polo del farsi, sul tipo e sull'intensità del sostegno da fornire ai soggetti con riconosciuta disabilità, che naturalmente deve essere proporzionato modulandolo sull'accertamento e valutazione della situazione di partenza e dell'autosufficienza (art. 5).

L'osservazione diacronica fornisce generosi elementi, in ordine a molte dinamiche e segmenti tematici, non attinenti soltanto all'ambiente giuridico, per formulare un'analisi del ritardo italiano. Un resistente approccio culturale di tipo escludente è scaturito da una concezione dell'individuo, che troppo a lungo ha guardato con diffidenza ad ogni forma di anomalia o diversità rispetto al modello astratto, di origini giusnaturalistiche, consolidato dalle norme codificate quale destinatario unico nel segno di un decaduto particolarismo. Come dichiarò un medico legale di origini toscane, Giuseppe

¹⁰ *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità* (GU n. 94 del 23/04/2015).

¹¹ È singolare che nella sentenza n. 148, del 04/07/2024, con riferimento all'art. 2, comma 2, lettera n), del D.Lgs. 105 del 13 agosto 2022, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio*, la Corte dichiara che la norma suindicata «prevede che al coniuge convivente sono equiparati, ai fini dei riposi e permessi per assistere i figli con handicap grave», sia il convivente di fatto che una parte dell'unione civile. In realtà il testo di legge, a proposito del coniuge convivente, si esprime in termini di «soggetto con disabilità in situazione di gravità», di «patologie invalidanti dei figli conviventi» per la prole, e mai di *handicap*. Nelle sentenze nn. 25, 33, e 52 del 2025 si incontra la parola *handicap* sempre come elemento lessicale di una frase riportata tra caporali.

¹² Del Bagno, *Da incapaci*, cit., 168ss.

¹³ Nel citato art. 4 si legge testualmente: a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»; b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità».

Lazzaretti, «dobbiamo considerare l'uomo dirimpetto al potere costituito» e all'ordinamento giuridico¹⁴.

Infatti il codice civile del 1865, ispirato all'individualismo proprietario, confezionò un articolo *ad hoc* per ciechi e sordomuti dalla nascita, inabilitandoli di diritto sulla base di una presunzione *iuris tantum* di parziale incapacità di agire, quindi valevole fino a prova contraria¹⁵. La prescrizione disposta all'art. 340 c.c. fu l'unica, all'interno di tutta la normativa vigente nell'Italia post-unitaria, a contemplare una disciplina specifica e mirata per persone non conformi all'idealtipo sdoganato, in quanto portatrici di disabilità fisica e forse anche quella mentale.

Il legislatore nazionale, nel suo esercizio di sovranità¹⁶, decideva aprioristicamente sul valore e soprattutto sul disvalore di alcune esistenze. Era profilato dal diritto un «*manichino da scuola*»¹⁷ rappresentativo dell'uomo normale, ossia un esemplare tutto teorico e fittizio di perfetto *homo iuridicus*, non lontano dall'eroe romantico, da cui si ritagliava una condizione giuridica 'diminuita' e separata per alcune categorie di individui. Rispetto allo stereotipo umano "standard", il codice imponeva ad alcuni l'inabilitazione *ex lege*, sulla base di una presunta mancanza di una intelligenza adulta e matura, ossia di prudenza e di abilità a «provvedere alle cose proprie», *in primis* ai propri interessi patrimoniali. In nome di una finalità protettiva (dei patrimoni più che delle persone¹⁸), la norma codificata fissava uno stigma altamente riduttivo dello spazio sociale a disposizione. Ciechi e sordomuti dalla nascita erano stimati persone irregolari, non in grado di esprimere volontà autenticamente indipendenti, ed anzi suscettibili di inganni e di raggiri. Anche nell'espressione del voto politico l'assoggettabilità alle influenze altrui si dava per scontata, tanto da escluderli dall'elettorato sia attivo che passivo¹⁹. Insomma la fragilità in partenza diveniva invisibilità all'arrivo.

¹⁴ G. Lazzaretti, *La medicina forense o metodo razionale per risolvere le questioni che si presentano al medico in materia civile e criminale entro i confini e nei rapporti determinati dalle legali teorie e dalla moderna giurisprudenza*, Firenze 1857, v. I, parte I, 5. Per tale ragione anche l'esposizione in merito alle varie malattie mentali era svolta «specialmente in relazione alla scienza del diritto civile» e del diritto criminale (258).

¹⁵ Art. 340 «Il sordo-muto e il cieco dalla nascita, giunti alla maggiore età, si reputeranno inabilitati di diritto, eccettoché il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie».

¹⁶ È con riferimento al «potere sovrano di decidere sulla nuda vita», perché «indegna di essere vissuta» e quindi politicamente irrilevante, che Hitler concepì l'*Euthanasie-Programm* nei confronti di circa 60.000 malati psichici incurabili. In tal senso cfr. G. Agamben, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino 1995, 156-157.

¹⁷ B. Alimena, *I limiti e i modificatori dell'imputabilità*, v. I, Torino 1894, p. III, cap. I, 389, dichiarava espressamente che l'uomo normale era un'astrazione teorica e fittizia, il prodotto di una costruzione del pensiero, così come l'«uomo medio» di Quételet. Domandando a un medico oppure a uno psicologo, entrambi negherebbero l'esistenza di un «uomo "veramente normale"», piuttosto «è un'astrazione che si forma dal concorso ideale di tutte le buone qualità, o, per lo meno, di tutte le qualità che non sono viziose». Si tratta di un «*manichino da scuola*» considerando che la vita reale è vissuta da una molteplicità di uomini diversi tra loro, sfuggenti alle «linee artificiali nelle quali vogliamo contenerle». Il corsivo è nel testo. Cfr. gli interessanti spunti offerti da L. Corso, *Dalla persona al soggetto e ritorno: trasformazioni della soggettività giuridica*, in *Divenire persona. Saperi e tradizioni*, a cura di A.G. Cerra, S. Mazzone, D. Novarese, G. Speciale, Roma 2024, 77-91.

¹⁸ L'evidente penalizzazione del cieco decretata dal c.c. italiano diveniva ancor più netta nel confronto con la precedente esperienza francese, già benevola, come documentava Merlin nel suo *Répertoire*: «i ciechi sono capaci di ogni specie di atti tra vivi ed a causa di morte, osservando le modalità richieste». Tale assunto era derivato anche degli indirizzi giurisprudenziali prenapoleonici. Il Parlamento d'Aix nell'agosto 1645 vietò a un giudice divenuto cieco di procedere in avvenire all'istruzione delle cause criminali e quindi non di tutte le altre, mentre nel giugno 1689 la stessa Corte si pronunciò nettamente a favore del signor Sermet, luogotenente particolare civile al tribunale di Brignoles, consentendogli di proseguire nell'esercizio delle funzioni proprie della sua carica nonostante la cecità sopraggiunta. Cfr. F.A. Merlin, *Repertorio universale e ragionato della giurisprudenza e quistioni di diritto del Signor Merlin. Versione italiana di una società di avvocati, eseguita nello studio dell'avv. Filippo Carrillo*, t. III, Napoli 1825, 532-533.

¹⁹ Cfr. G. Piola, *Delle persone incapaci*, v. I, Napoli-Torino 1910, tit. II, cap. II, 2, 696.

In effetti l'art. 340 sottendeva una vera tagliola da cui era difficile salvarsi. Assoggettava l'individuo nato con *deficit* visivo o uditivo alle determinazioni e al dominio, anche fisico, del Consiglio di famiglia²⁰ senza fornirgli possibilità di scelta e senza altre garanzie contro le omissioni e incuranti dimenticanze riconducibili ad un'inattiva solidarietà parentale. Tale situazione persisteva almeno fino a quando l'*homo debilis* non fosse riuscito ad avviare un procedimento e dimostrare autonomamente la propria piena capacità e autodeterminazione. Con un atto tipico della giurisdizione non contenziosa, il tribunale avrebbe giudicato «secondo il prudente arbitrio circa questa piena capacità», usando «gran cautela» nel liberare quelle persone dall'inabilitazione legale²¹.

A ben vedere, le disposizioni codificate ereditavano antichi pregiudizi e corroboravano una visione discriminante ed escludente, che insisteva sull'ambiente giuridico, ma che risultava veicolata più in via generale dal positivismo scientifico. Ne erano largamente pervase anche le conoscenze di ambito medico e pedagogico. A titolo esemplificativo si può ricordare che nel 1866 John Langdon Down, elaborando una classificazione delle idiozie, tutta personale e arbitraria, sostanzialmente di ordine etnico-razziale, fu pioniere nello studio e nella descrizione del tipo mongoloide²². È dovuto trascorrere un secolo prima di pervenire al totale smantellamento e alla rettifica di quella singolare costruzione. Soltanto nel 1959, in seguito alla scoperta del DNA avvenuta nel 1953, è stato possibile pervenire al cariotipo della sindrome di Down, chiarendo che la sua vera essenza alloggia in una singolare condizione genetica caratterizzata da un'alterazione cromosomica (Trisomia 21).

Non è trascurabile la vicenda dei soggetti privi di udito. Il termine composto sordomuto, che racchiudeva in sé una causa e un effetto secondo l'ordine naturale, contrastava nettamente con il sapere filosofico, medico e giuridico dell'età medievale e moderna. Fino a tutto il Seicento si fece riferimento a *muti* e *surdi* tenendoli distinti e senza alcuna certezza dell'interazione tra parola e udito²³. Il vocabolo fu ufficializzato nei primissimi anni dell'Ottocento²⁴, propagato attraverso il *Répertoire* di Merlin²⁵, ed è rimasto in uso nel mondo del diritto sino a qualche decennio fa²⁶. La fortuna dell'unione dei due lemmi singoli era indirizzata a sostituire la parola «muto», ma il cambiamento lessicale non fu così scontato: quest'ultima, nei primi del XX secolo, risultava ancora

²⁰ Cfr. le disposizioni relative alla costituzione e funzionamento previste dall'art. 249 e successivi del c.c. del 1865,

²¹ A. Vismara, *Interdizione e inabilitazione*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, v. VIII, parte II, Milano 1913, 456. Il procedimento seguiva le stesse regole previste per l'interdizione, sia che si trattasse di un'istanza di richiesta, sia di scioglimento, come emerge dal *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* (1819), parte III *Leggi della procedura ne' giudizi civili*. L'iter era disciplinato dal tit. XI *Della interdizione* del libro VII *Diversi modi di procedere* e specificamente dall'art. 973 con espresso rinvio al 967 dello stesso. Il dettato normativo prescriveva che la domanda doveva essere presentata al presidente del tribunale e «i documenti giustificativi saranno uniti alla detta domanda; e si dovranno indicare i testimonj».

²² L. Massimo, *Sindrome di Down*, in *Enciclopedia medica italiana*, v. V (1976, II ed.) 610, evidenziava, nella parte dedicata ai cenni storici, che il medico britannico distingueva cinque tipi di idiozia: negroide, etiopica, nordamericana, malese e mongoloide. Inoltre, che solo quest'ultima ha avuto fortuna.

²³ G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, l. I, Roma 1669, *Decisio Tribunalis M.R.C. Regni Siciliae in causa successionis Principatus Buterae*, n. 356, 534-536, riferiva di un'importante questione successoria, riguardante il Principato di Butera in Sicilia, in cui uno degli eredi risultava far parte di «muti, surdi et imperfecti».

²⁴ L'endiadi *sourd-muet* compare nel *Code d'instruction criminelle* e nella traduzione presente in *Raccolta di leggi, decreti, ec.*, v. XXXII, Torino 1808, art. 333, 124-125.

²⁵ Cfr. *Sordo-muto* in *Dizionario universale ossia repertorio universale e ragionato di giurisprudenza e quistioni di diritto del Signor Merlin. Versione italiana di una società di avvocati, eseguita nello studio dell'avv. Filippo Carrillo*, Venezia 1842, t. XIII, 539.

²⁶ L. 95 del 20/02/2006, *Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi* (GU n. 63 del 16/03/2006), ha espressamente previsto all'art.1 co. 1 che «in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” è sostituito con l'espressione “sordo”». È singolare che al co. 2 si utilizzi la più arcaica formula lessicale «minorato sensoriale dell'udito».

«comunemente usata, anche da scrittori medici, pur nel tempo un cui la relazione di causa ed effetto tra sordità e mutismo è stata accertata dall'osservazione sperimentale»²⁷. Il sordomutismo, nella sua complessità, rimaneva «un mistero per i più»²⁸, accadendo che faceva «più impressione il mutismo della sordità», in quanto balzava immediatamente all'attenzione rispetto alla seconda. Così, tra congetture, incertezze e credenze popolari, nel bambino che «non dà segno di parlare nell'età in cui dovrebbe cominciare a farlo» si pensava subito ad una disarticolazione dell'apparato vocale e quindi all'«intervento del medico, perché proced[esse] senza misericordia al taglio del frenulo linguale». E i medici risultavano sin «troppo compiacenti»²⁹ in tal senso.

Sulla base di tali presupposti giuridici e culturali, nel 1880, durante il Congresso internazionale di Milano degli educatori dei sordomuti, in nome di un'auspicata cura e normalizzazione, gli italiani, intervenuti in gran numero, votarono a favore dell'adozione del metodo «orale puro»³⁰. Il che significava, nella concezione della pedagogia speciale allora in auge, che i docenti dovessero insegnar ai sordi la «loquela» e che i discenti dovessero superare le difficoltà di comunicazione con gli altri, imparando a parlare³¹. Contro l'intollerabile naturale silenzio la soluzione, teoricamente normalizzante, era rinvenuta nella «parola fonica», traducendosi nella pratica di un artificioso e difficile esercizio vocale, a tutto discapito della «parola mimica»³² o lingua gestuale, che veniva completamente delegittimata e, in più, bandita dai programmi didattici. L'effetto di questo devastante indirizzo italiano, deciso unicamente da udenti, non poteva che produrre rallentamenti nel progresso civile accrescendo le disparità di crescita. Solo nel 2010, il Congresso internazionale sull'istruzione dei sordi, svoltosi in Canada, ha respinto in maniera radicale e definitiva le antiche risoluzioni di Milano, esprimendo «profondo rammarico per gli effetti dannosi» prodotti in oltre un secolo da quelle e promuovendo «l'accettazione e il rispetto di tutte le lingue e forme di comunicazione nei programmi educativi»³³. Anche nell'adozione di una propria lingua dei segni nazionale, il nostro Paese è risultato

²⁷ G. Ferreri, *I sordomuti nell'antichità*, in *Atene e Roma*, a. IX, nn. 85-86 (gen.-feb. 1906) 41-42.

²⁸ G. Anfossi, *Il sordo-muto. Considerazioni e fatti*, parte I, Torino 1870, 8. Non a caso «i sordomuti restarono per lungo tempo confusi cogli idioti, e furono trattati come tali». Così J.M. De Gérando, *Della beneficenza pubblica*, in *Biblioteca dell'economista*, II serie, *Trattati speciali*, v. XIII, F.M.L. Naville e De Gerando, Torino 1867, 962. L'opera fu consegnata alle stampe a Parigi, nel dicembre 1838, come emerge dalla dedica ai lettori (ivi, 329).

²⁹ Ferreri, *I sordomuti*, cit., 42. Non era inusuale che le «comari», reputassero «loro principale dovere rompere lo scilinguagnolo nei neonati, passando un dito laceratore sotto la loro lingua, quando il frenulo della medesima è tenerissimo».

³⁰ A. Frank, *Del metodo migliore per l'educazione e l'istruzione dei sordo-muti*, in *Rivista della beneficenza pubblica e delle istituzioni di previdenza*, a. IX, n. 1 (31 gen. 1881), 5-9. Il Congresso «era composto di circa 230 membri, uomini e donne, laici ed ecclesiastici, religiosi e preti secolari. Tutti i paesi civili, non eccettuati gli Stati Uniti d'America e il Canada, vi avevano i loro rappresentanti. Dopo l'Italia, la Francia ne avea il maggior numero» (5).

³¹ Tale tradizione educativa si faceva risalire al monaco spagnolo Pedro Ponce de Léon (sec. XVI) che, «insegnò a parlare» al sordomuto. Cfr. *Sordomuto*, in *Piccolo Lexicon Vallardi. Enciclopedia moderna illustrata*, v. IX, Milano 1898, 515. Il celebre pedagogista Ernesto Scuri, insistendo sulla respirazione, si preoccupò di definire con metodo sistematico le norme e i procedimenti con cui svolgere la preparazione del linguaggio parlato dei sordomuti. Cfr. *Il metronomo nell'insegnamento orale dei sordomuti ossia teorica e pratica per l'esercizio metodico degli organi della parola secondo principi scientifici*, Napoli 1898.

³² S. De Dominicis, *Linee di pedagogia elementare per le scuole normali e i maestri*, p. II, Roma 1898², 234.

³³ Si tratta del 21° Congresso Internazionale sull'Educazione dei Sordi svoltosi a Vancouver, con una tanto attesa e radicale condanna delle risoluzioni dell'ICED di Milano del 1880. Queste risoluzioni vietavano la lingua dei segni nei programmi educativi per bambini sordi, con conseguente privazione dell'accesso a un'istruzione di qualità e minima uguaglianza nella vita per i cittadini sordi di tutto il mondo. Cfr. <https://wfdeaf.org/news/international-congress-of-the-deaf-iced-july-18-22-2010-vancouver-canada/> (URL consultato il 10 gennaio 2025).

essere uno degli ultimi in Europa, dopo una lotta pluridecennale portata avanti dalla comunità sorda. Il grave ritardo legislativo in materia è stato colmato il 19 maggio 2021 in sede parlamentare³⁴. Analogamente nell'istruzione dei ciechi l'utilizzo del metodo Braille, tra Otto e Novecento, incontrò notevoli difficoltà al suo pieno accoglimento³⁵.

3.- Disabilità e utilizzazione.

Sino al 1923, anno del varo della riforma Gentile, l'educazione dei ciechi e sordomuti rimaneva una mera eventualità, una prerogativa legata alle condizioni familiari del soggetto e alla disponibilità di trovare accoglienza presso i pochi istituti specializzati sparsi sul territorio nazionale, che esercitavano tale primaria funzione. I singoli Stati sovrani preunitari e poi il Regno d'Italia si limitarono ad attivare una forma organizzata di beneficenza pubblica che provvedeva specialmente a edificare ospedali e reclusori, con il fine precipuo di ridurre l'accattonaggio e di allontanare dalla società civile quegli scarti umani in bilico tra indigenza e pericolosità³⁶. In tal modo si garantiva la sicurezza delle città e dei loro abitanti. Intanto affollavano quei tristissimi luoghi, tra cui l'Albergo dei poveri di Napoli di fondazione settecentesca³⁷, gli indesiderabili e i più disagiati, poveri e disabili di qualunque specie ed età, confortati da minime e incerte prospettive educative e riabilitative³⁸. In realtà, per le tipologie meno note o più gravi di disabilità, fisiche e psichiche, anche nel primo Novecento, ancorandosi all'industria «pietosa» della carità³⁹, i rimedi assistenziali restavano sostanzialmente gli stessi.

³⁴ Il Parlamento ha definitivamente approvato il disegno di conversione in legge del cosiddetto Decreto Sostegni prevedendo all'art. 34-ter (*Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva*) norme a favore della promozione e del riconoscimento della LIS e della lingua dei segni italiana tattile (LIST), con le relative figure di interpreti. Cfr. in tema i dettagli riportati in <https://www.ens.it/e-un-giorno-storico-la-repubblica-riconosce-la-lingua-dei-segni-italiana/> (URL consultato il 10 gennaio 2025).

³⁵ Cfr. L. Rodinò, *Dell'indirizzo dell'educazione dei ciechi*, in *Rivista della beneficenza pubblica e delle istituzioni di previdenza*, a. IX, n. 12 (31 dic. 1881) 1146. Con riferimento all'Istituto di Milano, la voce *Ciechi (istruzione dei)* in *Lexicon Vallardi. Enciclopedia Universale illustrata*, v. III, Milano 1887, 178. R. Pigliacampo, *Nuovo dizionario della disabilità dell'handicap e della riabilitazione*, Roma 2009, 62-63.

³⁶ Cfr. specialmente la L. 6972 del 17 luglio 1890, che all'art. 8 prescriveva che la Congregazione di carità «promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza». Cfr. M. D'Amelio, *Sul carattere giuridico dell'assistenza*, in *Assistenza fascista* (1935) 20-23, che ne indicava l'attuazione mediante un sistema funzionante per «cerchi concentrici sempre più vasti», procedendo dalla famiglia fino ad arrivare all'intervento dello Stato.

³⁷ Uno spaccato non dissimile dell'ambiente romano del '700, con riferimento all'Ospizio Apostolico dei poveri invalidi, emerge da M. Piccialuti, *La carità come metodo di governo. Istituzioni caritative a Roma dal pontificato di Innocenzo XII a quello di Benedetto XIV*, Torino 1994, 64ss.

³⁸ Nel 1871, l'Albergo dei poveri fu privato della scuola dei sordomuti inaugurata nel 1790 dall'abate Cozzolino e lì trasferita dal 1859. Ve ne rimase una in cui erano «educate e istruite 15 a 20 fanciulle sordomute» specialmente con il metodo «labbiale». Come rilevava l'on. Bertani, «ma, oltrepassato appena un cortile, voi non trovate che dei sordo-muti di ogni età sporchi, negletti, ignoranti ed oziosi, meno i pochi i quali sono adoperati in qualche mestiere, ed altri nella tipografia, ultimi resti di un'intelligenza educata nei tempi passati, quando vigeva ancora quell'istituto d'istruzione così benemerito». Cfr. *Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati (XII Legislatura) Sessione del 1876, Discussione, Tornata del 27 maggio 1876, Interrogazione dell'on. Agostino Bertani*, v. II, Roma 1876, 1078. Cfr. anche la ricostruzione storica, con indicazione dei finanziamenti ricevuti prima dello scioglimento della scuola, espressa dall'on. Filippo Abignente e riportata nei *Rendiconti del Parlamento italiano sessione del 1873-1874 (terza della Legislatura XI)*, II ed., *Discussioni della Camera dei Deputati*, vol. IV, Roma 1874, tornata del 27 maggio 1874, 3995.

³⁹ N. Tommaseo - B. Bellini, *Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato*, v. II, Torino-Napoli 1869, voce *Industria*, 1468.

Disponendo su una materia molto dibattuta, la normativa del 1923 finalmente impose l'obbligo di frequenza della scuola pubblica elementare anche ai minori con disabilità sensoriali⁴⁰. Mentre in altri Paesi europei questi traguardi di cura e di civiltà erano stati già raggiunti a spese dello Stato⁴¹, in Italia l'istruzione di quegli sventurati veniva per la prima volta valorizzata quale momento iniziale di un percorso diretto alla costruzione della loro autonomia di vita e di un possibile futuro inserimento nel mondo del lavoro. Non che in epoca fascista le problematiche dei soggetti *debiles* fossero affrontate con spiccato spirito socio-umanitario, piuttosto si avvertiva la necessità di educare o rieducare molti, anche invalidi di guerra, con l'obiettivo di consentire il loro inserimento attivo nel sistema produttivo nazionale. Renderli economicamente autosufficienti attraverso l'esercizio di un'arte o un mestiere⁴² equivaleva a determinare una riduzione degli impegni gravanti sulle finanze generali. Appare chiaro che la questione sociale venisse gestita interamente dall'alto, imponendo le misure dettate dalla coeva pedagogia riparatrice, che ben si allineavano alla finalità di prevenire problematiche di cassa e assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico.

A ben vedere, in quegli anni, la fusione dell'ideale nazionalistico con lo spettro della crisi economica, determinò l'intento di individuare itinerari formativi riabilitanti, che inducessero all'accesso o al ritorno al lavoro quale «dovere sociale», a tal titolo tutelato dallo Stato⁴³, e di frenare le soluzioni di tipo assistenzialistico. L'obiettivo da raggiungere diventava il recupero e lo sfruttamento di tutte le energie umane residue: ogni cittadino, anche in condizione di disabilità, doveva partecipare e contribuire, con tutte le sue forze, all'incremento della produttività nazionale. L'attenzione normativa e istituzionale verso i *deficit* e i minorati viveva una stagione del tutto aurorale conferendo primaria rilevanza al solo tema, alquanto angusto, della loro concreta «utilizzazione».

⁴⁰ Cfr. art. 5 del R.D. 3126 del 31 dicembre 1923. Il ministro Gentile accolse le istanze avanzate reiteratamente dagli educatori e dalle associazioni di ciechi e sordi costituitesi. Cfr. G. Ferreri, *La nuova legislazione scolastica e l'istruzione elementare dei sordomuti*, in *Annali dell'istruzione elementare*, a. VIII, 1 (feb. 1933) 20. Una «scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori di ciechi, fu fondata a Roma col r. decr. 15 novembre 1925, n. 2483» sotto la guida del prof. Augusto Romagnoli. Cfr. A. Romagnoli – M. La Torre, *Ciechi, educazione dei*, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, Roma 1931, rinvenibile al link [https://www.treccani.it/enciclopedia/educazione-dei-ciechi_\(Enciclopedia-Italiana\)/#google_vignette](https://www.treccani.it/enciclopedia/educazione-dei-ciechi_(Enciclopedia-Italiana)/#google_vignette). (Consultato il 20 maggio 2025). Conferma la notizia, precisando che a Berlino un'analoga iniziativa era stata varata nel 1928, G. Santini, *Realizzazioni fasciste nel campo dell'istruzione ed educazione dei ciechi e dei sordomuti*, in *Atti del Convegno nazionale degli Istituti dei ciechi e dei sordo muti. Firenze 16-17 dicembre 1939*, Firenze 1940, 29-30. Una scuola di metodo per maestri dei sordomuti funzionava a Milano e a Roma, mentre a Napoli era stato sospeso. Ivi, 33.

⁴¹ «Noi non siamo al livello della Turchia e dei Paesi Balcanici, dove lo Stato fa niente o quasi, ma a quello della Spagna, del Portogallo, dell'Ungheria e della Russia, dove lo Stato concorre limitatamente alla istruzione di questi infelici». Il puntuale intervento dell'on. Antonino Pecoraro Lombardo poneva in evidenza che risultava completamente analfabeta una percentuale elevatissima della numerosa popolazione sorda e cieca italiana, censita nel 1901. La spesa pubblica destinava alla prima circa 200.000 lire e soltanto 30.000 alla seconda. Tuttavia si erano prodigati per la causa dell'istruzione obbligatoria a vantaggio di tali soggetti diversi ministri della Pubblica Istruzione, tra cui soprattutto Correnti con il progetto del 1872 e di seguito Baccelli, Coppino, Boselli, Nasi, Bianchi, oltre a tanti esimi filantropi. Cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XXIII Legislatura, Sessione 1909-10, Discussioni*, v. IX, Roma 1910, 2° tornata del 14 dic. 1910, 10810-10812.

⁴² Oltre ai classici sbocchi nel mondo della musica e dei concerti, che però risultavano compressi dalla diffusa meccanizzazione e dalla radio, l'Istituto per ciechi di Firenze aveva accanto una Scuola tecnica a indirizzo industriale per la lavorazione di «legno, vimini, canna d'india ed erbe palustri, saggina e materie affini, tessitura del cocco, carta e cartoni, cuoio, maglieria, tappeti a nodi». Ma erano previsti anche corsi speciali per accordatori di pianoforti, per massaggiatori e corsi per maestranze». Cfr. Santini, *Realizzazioni*, cit., 30. I sordomuti erano preferibilmente indirizzati al «lavoro artigiano» tra cui quello di tipografo, legatore di libri, meccanico, falegname, sarti, calzolai, bracciante agricolo (ivi, 66-67).

⁴³ Cfr. la disposizione II della *Carta del Lavoro*.

Prima e dopo la stipula dei Patti Lateranensi un intenso dibattito medico-legale e la politica demografica «pronatalista» intensificatasi dal 1926⁴⁴ avevano contribuito a scongiurare la loro possibile sterilizzazione, riuscendo a contrastare l'indirizzo dell'eugenica «selettiva» o «negativa» praticata in Germania, Finlandia e in alcuni Stati d'America⁴⁵.

Sulla scia degli avanzamenti indicati, con una legge del 1939⁴⁶, l'Italia arruolò ottocento giovani ciechi, in qualità di «ascoltatori», nelle milizie contraeree e di artiglieria marittima «per la ricezione aerofonica». Mentre il Paese si preparava ad affrontare gli sviluppi bellici e la sua linea difensiva, quei «lavoratori del buio» in ragione della loro spiccata sensibilità uditiva furono «utilizzati come telefonisti, telegrafisti, radio-telegrafisti e dattilografi anche nelle ore notturne», dalle Alpi alla Sicilia. Le testimonianze rilasciate dal prof. Bentivoglio, cieco e Presidente nazionale dell'Unione Italiana Ciechi, oltre che Direttore dell'Istituto di Bologna, appaiono molto significative. «Io ho vissuto quei giorni in mezzo ai miei ragazzi e vi posso dire con sicura coscienza che non si trattava davvero di essere fascisti od antifascisti, neppure di essere per la guerra o contro la guerra». Quella

⁴⁴ Tra novembre e dicembre di tale anno furono emanate le disposizioni contro la propaganda anticoncezionale, il procurato aborto e l'infanticidio, nonché l'imposta sui celibi. Una densa panoramica sui numerosi interventi normativi si rinviene in F.E. Loffredo, *Demografica, Politica*, in *Enciclopedia italiana*, I Appendice, (1938), https://www.treccani.it/enciclopedia/politica-demografica_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (consultato il 10 febbraio 2025). Sul finire del 1930, Pio XI condannò «controllo delle nascite, certificato prematrimoniale, aborto e sterilizzazione» con l'enciclica *Casti Connubii*. Così in F. Cassata, *Verso l'«uomo nuovo»: il fascismo e l'eugenica «latina»*, in *Storia d'Italia, Annali*, 26, *Scienza e cultura dell'Italia unita* (curr. F. Cassata e C. Pogliano), Torino 2011, 135 e *passim*. Il dibattito scientifico si era riaperto sul fronte etico e giuridico con l'entrata in vigore, non senza dissensi, della «ferrea legge della sterilizzazione» in Germania, che stabiliva una menomazione permanente dell'integrità individuale riproponendo un «ritorno alle pene della mutilazione, oggi condannate da tutti nelle leggi criminali». Cfr. G. De Florentiis, nella recensione a un articolo di U. Sperapani sulla sterilizzazione organica (edito in *Difesa sociale* del gen. 1936), in *Assistenza fascista*, a. II, nn.1-2 (ott. - gen. 1935-36) 226-227.

⁴⁵ Cfr. l'equilibrata trattazione critica di T. Patrissi, *Eugenica*, in *Dizionario di Politica*, a cura del Partito fascista, v. 2, Roma 1940. Il medico romano, convinto che l'igiene, intesa in senso ampio, fosse l'unico mezzo per risanare l'ambiente e l'individuo, confermava espressamente che in Italia era prevalsa l'eugenica «positiva», quella che suggeriva «norme preventive sull'età del matrimonio, sulla consanguineità, sulla differenza di razza, di matrimonio, di elevazione morale dei nubendi», inducendo chi si accingeva al più alto dovere sociale «che è il matrimonio», a conseguire una «coscienza eugenica». Analogamente, «contro la sterilizzazione e la castrazione dei delinquenti si sono levate autorevoli voci che sostengono che l'eredità morbosa a delinquere non è ineluttabile per quanto frequente, e tanto meno è graduabile la sua presunzione in modo da poter stabilire gli estremi della pericolosità del delinquente da sterilizzare. Del resto, il codice penale italiano, sancendo l'imputabilità del delinquente, non riconosce nella tendenza a delinquere una insopprimibile fatalità organica, inoltre la pratica, costituendo una lesione personale a cui consegue una minorazione permanente, è in contrasto con l'indirizzo fascista della legge penale italiana», ossia con i principi sanciti dal codice Rocco. Levando lo sguardo oltre le Alpi, «mentre qua e là l'eugenica tende a formare un'aristocrazia di determinati gruppi etnici, o a raggiungere una ipotetica selezione volontaria degli individui migliori», con un giudizio sereno si poteva sostenere che tale «selezione dei migliori, allo stato attuale delle conoscenze, è un'utopia fondata su basi assurde; non può esservi miglioramento qualitativo senza aumento numerico, senza cioè la più ricca varietà di combinazioni ereditarie in cui le qualità disgenetiche, le tare, le minorazioni morbose più gravi, quando non scompaiono per il loro destino naturale, vengono sommerse, dal numero dei sani, mentre le lievi, in un ambiente sani, sono suscettibili di miglioramento» (ivi, 93-95). In aggiunta, emergeva il contrasto con le politiche sociali avviate dal regime che già con l'istituzione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nel 1925, muovevano in direzione opposta promuovendo l'assistenza, la cura e l'educazione di anormali e sventurati. Così A. Gemelli, *La "sterilizzazione coattiva e preventiva nell'insegnamento degli studiosi italiani"*, in *L'economia italiana. Rassegna fascista mensile di politica ed economia*, a. XVIII, nn. 11-12 (nov.-dic. 1933) 128. Il valore dell'assistenza legale in Italia era stato spiegato da D'Amelio, *Sul carattere giuridico*, cit., 21.

⁴⁶ L. 20 novembre 1939, n. 1827, (GU del Regno d'Italia, a. 80, p. I, n. 293, 19 dicembre 1939). Si trattò di un arruolamento volontario in cui le domande pervenute furono tremila, presentate da giovani che «volevano vuotare le scuole e gli opifici». La scuola di Nettunia fu la sede di preparazione e di selezione tecnica. Cfr. *Una vita per una mèta. Le opere e le idee di Paolo Bentivoglio attraverso i suoi scritti*, a cura dell'Unione Italiana Ciechi, Bologna 1966, 387-390.

circostanza era semplicemente vissuta come una straordinaria conquista, il «tripudio della dura vittoria sulla materia stroncata, il conseguimento della parità, la primavera della resurrezione». Erano i primi segni tangibili di un agognato riscatto personale, con l'ulteriore esito che molti di loro continuarono a svolgere il servizio di aerofonisti «a fianco degli alleati»⁴⁷. Sono espressioni e vicende che lasciano ben percepire il livello di soddisfazione allora raggiunto da una categoria umana lasciata da sempre in ombra.

Il termine “utilizzazione”, ampiamente in uso ancora negli anni '60⁴⁸, rende perfettamente il senso del programma confezionato dal governo fascista. Se il quadro assiologico che veniva a maturazione consente di configurare quel tempo come l'era dei doveri e dell'obbedienza⁴⁹, riesce pure a spiegare il disegno sotteso alla nascita di scuole speciali per i minorati di vista e udito, con previsione di due anni dedicati all'avviamento professionale. L'istituzione di classi differenziali, concepite per il trattamento degli alunni affetti da problematiche psichiche, venne altresì prescritta come un capitolo a parte con un aggancio a riuscite esperienze precedenti. Per quei minori era stata effettuata un'apprezzata sperimentazione a Torino e, di seguito, a Roma tra il 1908 e il 1911⁵⁰.

Con l'avvento della Repubblica, il paradigma della separazione riparatrice continuò a rimanere operativo stabile. Modelli conformi a tale impostazione di base furono riprodotti nelle successive riforme che implementavano l'offerta di istruzione pubblica⁵¹, incontrando esplicite conferme pure nelle pronunce di autorevole giurisprudenza⁵². Una dimostrazione di certe persistenze si rinviene nella durevolezza del requisito, richiesto per l'accesso nel pubblico impiego, della «sana e robusta costituzione», consolidato in epoca fascista nel 1934 e modificato solo nel 1999⁵³. Da allora, gli spazi

⁴⁷ I giovani non ammessi alla selezione, al cospetto di una grande opportunità perduta, si dichiararono «falliti nella vita». Ivi, 389-390.

⁴⁸ Cfr. gli apporti in senso critico raccolti in *Problemi medici e sociali dell'utilizzazione del minorato*, «Atti del Convegno nazionale di Napoli 11-12-13 marzo 1961», 2 voll., Roma 1962.

⁴⁹ Il rapporto tra «lo Stato e i cittadini dà luogo a doveri da parte di questi ultimi», il cui adempimento conferisce al singolo «il diritto di considerarsi Italiano» oltre che un fascista perfetto. Rimessi in vigore il principio della gerarchia e il principio della disciplina, prestare la «dovuta obbedienza, dal proprio posto di lavoro», diveniva una condizione esistenziale imprescindibile. Cfr. A. Solmi-V. Feroci, *Cultura fascista*, Milano 1938⁵, 34, 128, 20-21 (il corsivo è nel testo).

⁵⁰ G. Valignani di Turri, *L'opera della Scuola magistrale ortofrenica di Roma*, in *L'educazione dei minorati. Rivista di pedagogia emendatrice*, a. I, n. 2 (gennaio 1942) 197. Il Piemonte annoverava un'esperienza simile sin da inizio secolo, come emerge da R. Renaudo Lupo, *L'educazione dei deficienti nelle classi speciali di Torino*, Torino 1922.

⁵¹ Si pensi alla L. 1859 del 31/12/1962, *Istituzione e ordinamento della scuola media statale* (GU, Serie Generale n. 27 del 30/01/1963), che innovando l'istruzione secondaria manteneva in vita un sistema didattico-pedagogico bipartito, ossia contemplava espressamente le classi differenziali per «alunni disadatti scolastici» (art. 12). In argomento un interessante *focus* sulle esperienze vissute da alunni 'speciali' e sul diffuso sentimento di estraneità alla compagine sociale locale risulta dalle recenti ricerche di P. Barcella, *Scolari ospiti. Italiani a scuola in Svizzera*, Milano 2024. Analogamente la L. 444 del 18/03/1968, *Ordinamento della scuola materna statale* (GU, Serie Generale n. 103 del 22/04/1968), perseverava nell'istituire «sezioni speciali» e, per i casi più gravi, «scuole materne speciali» per i bambini dai tre ai sei anni «affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali» (art. 3).

⁵² L'applicazione della L. 118 del 30/03/1971, *Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*. (GU Serie Generale n. 82 del 02/04/1971), avrebbe incontrato per diversi anni l'ostacolo delle barriere architettoniche e delle carenze di personale specializzato in organico, nonché della linea interpretativa della Cassazione. La suprema Corte si mostrava ancora favorevole alla possibile esclusione del disabile dalle «classi normali» e alla predisposizione di «speciali e differenziate strutture scolastiche», al fine di evitare danni o rallentamenti alla rimanente compagine studentesca e soddisfare al meglio il diritto allo studio degli «handicappati gravi». Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 6496 del 29/06/1981 (ud. 30 marzo 1981, n. 478), in *Rivista Penale*, a. 1982, fasc. I, spec. 27. Il modello sociale di approccio alle disabilità non appariva accolto neppure in sentenze emesse da alcuni T.A.R. In argomento rinvio a Del Bagno, *Da incapaci*, 183ss.

⁵³ Cfr. rispettivamente l'art. 221 del TULPC (R.D. 383 del 03/03/1934) e l'art. 16, n. 3, della L. 68 del 12/03/1999 (GU n. 68 del 23/03/1999, Suppl. Ordinario n. 57). Di sana e robusta costituzione si trovano tracce già negli ultimi decenni del

gestiti dal diritto in tema di disabilità, per diversi lustri, si sono incentrati ancora esclusivamente su due campi di interesse, istruzione e lavoro, tenendo fuori altre non trascurabili sfere esistenziali ed esigenze di benessere personale, come il potenziamento dell'autodeterminazione e delle libere scelte individuali. Un cambio di mentalità in senso inclusivo e un'estensione di prospettive, nella società e nella cultura giuridica, avrebbe richiesto interazioni disciplinari profonde e tempi ancora lunghi.

XIX secolo sia nell'osservazione clinica dello stato fisico di alcuni pazienti, sia quale misura necessaria a preservare alcuni consessi (collegi, scuole, uffici pubblici) dalle gravi epidemie dilaganti.